

LA PERDITA DI CHANCE IN AMBITO SPORTIVO

A cura del Dott. Francesco Lambertucci

È noto che la verifica di un infortunio, laddove sia conseguenza di un fatto illecito, faccia sorgere in capo all'atleta un diritto al risarcimento del danno che ristori la menomazione psicofisica subita. Tuttavia non tutti sono a conoscenza del fatto che il ristoro debba ricomprendere anche aspetti che non sono economicamente valutabili secondo parametri oggettivi e che dipendono dalla sofferenza soggettiva della persona che subisce uno stravolgimento e una compromissione delle sue attività quotidiane di relazione, lavorative e sportive.

A tal proposito si evidenzia il fatto che esiste un ulteriore profilo di danno che allarga il ventaglio dei danni che possono essere risarciti: il c.d. danno da perdita di chance. Esso definisce la perdita della concreta ed effettiva occasione di conseguire un risultato utile di natura economica e viene liquidato, in particolare, allorché si riesca a provare, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni deducibile dai risultati sportivi precedenti e/o dagli obblighi contrattuali assunti dall'atleta stesso, che la verifica di un fatto illecito (es. un incidente stradale, un infortunio dipendente da responsabilità civile di terzi), abbia fatto sfumare, tra le altre cose, le realistiche possibilità di ottenere un vantaggio patrimoniale futuro.

Si pensi all'atleta che subisce un danno alla persona e che si vede poi negata la possibilità di partecipare ad un evento sportivo e di conseguire un vantaggio economico. Si pensi, ancora, ad un accertamento medico che, per imperizia, certifichi la non idoneità fisica dell'atleta a svolgere l'attività agonistica sportiva.

Il danno da perdita di chance quindi si declina a seconda del livello agonistico raggiunto dall'atleta.

Il diritto al risarcimento di questa tipologia di danno non sussiste generalmente in capo all'amatore o allo sportivo dilettante, atteso che tali atleti, salvo rari casi, non traggono dalla attività sportiva alcun guadagno di natura economica. Costoro, infatti, in caso di infortunio imputabile a colpa di terzi, potranno accedere alla tutela risarcitoria allo stesso modo dei soggetti che non praticano attività sportiva, con l'aggiunta della possibilità di poter richiedere il risarcimento per il mancato godimento di servizi sportivi già pagati e non ripetibili (oggetto di restituzione), come ad esempio la partecipazione – non goduta – al corso in palestra.

Altro caso è quello in cui il danno si è verificato in capo ad un atleta professionista o dilettante di alto rango.

Qui, un infortunio subito durante la carriera sportiva può essere fonte di un grave pregiudizio patrimoniale che a volte supera drasticamente l'entità di quanto viene liquidato dalle compagnie assicuratrici come semplice controvalore delle lesioni

Una lesione psicofisica di lieve entità può, infatti, in alcune circostanze, porre addirittura fine ad una carriera agonistica o quantomeno sospenderla per un certo lasso di tempo, con rilevanti riflessi negativi sui guadagni che provengono dagli "ingaggi" stipulati con i sodalizi sportivi, dai contratti pubblicitari o di sponsorizzazione.

Ecco che, quando si verifica un infortunio, entra in “gioco” la figura del medico legale che ha le competenze necessarie per valutare se l’atleta sia in grado o meno – e in che modo – di continuare a svolgere l’attività sportiva. Accanto a questa valutazione se ne aggiunge una di carattere estimativo, tesa a valutare e a quantificare l’entità della riduzione della capacità di produrre reddito. Tale stima si basa preliminarmente sul reddito che l’atleta percepisce eventualmente dalle entrate provenienti dalla società sportiva e dell’ulteriore profitto derivante dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Nel computo del danno risarcibile bisogna poi prendere in considerazione alcune variabili.

In *primis*, va analizzata la durata della vita sportiva agonistica dell’atleta che varia a seconda della disciplina sportiva presa in considerazione.

In secondo luogo, va considerata la prospettiva di carriera, essendo evidente il fatto che il danno subito da un ‘atleta all’inizio della sua carriera non può essere paragonato a colui che oramai sta concludendo la sua attività. Laddove la carriera venga interrotta, si tratta di prendere nella dovuta considerazione l’incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito, anche al di fuori del mondo dello sport.

Quanto detto vale per lo sportivo che già sta svolgendo professionalmente l’attività sportiva.

Altra situazione è quella degli atleti dilettanti che a causa del sinistro, sportivo o extra sportivo, vedono sfumare la possibilità di passare alla pratica sportiva a livello professionale. In questo caso, ci troviamo dinanzi ad un radicale mutamento della prospettiva lavorativa del danneggiato. La prova che l’atleta fornirà in tribunale in ordine al pregiudizio subito a livello di prospettiva lavorativa inciderà non solo sulla quantificazione del danno ma anche sulla sussistenza del diritto ad essere risarcito per il danno patrimoniale connesso all’esercizio di un’attività sportiva.

Nel momento in cui la prova, a livello probabilistico, è raggiunta *in toto*, per il calcolo del danno patrimoniale futuro si procederà a considerare il complessivo impatto economico, composto da tutte le voci di danno che l’atleta abbia subito a seguito dell’incidente. Laddove, invece, la prova non viene soddisfatta, al massimo gli può essere riconosciuto in via equitativa, un valore aggiunto nel calcolo del danno patrimoniale futuro, sulla base del reddito percepito dall’attività lavorativa della vittima.